

P E R C O R S I

DI DIRITTO  
ECCLESIALE

EGIDIO MIRAGOLI (ED.)

# IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA

*Il ministero del confessore:  
indicazioni canoniche e pastorali*

*Presentazione di S.E. mons. Carlo Redaelli*

ANCORA

EDIZIONE  
AGGIORNATA  
E AMPLIATA

## Il sacramento della penitenza negli istituti di vita consacrata, nei noviziati, nei seminari e nei collegi

«La confessione individuale e integra e l'assoluzione costituiscono l'unico modo ordinario con cui il fedele, consapevole di peccato grave, è riconciliato con Dio e con la Chiesa; solamente una impossibilità fisica o morale scusa da una tale confessione, nel qual caso la riconciliazione si può ottenere anche in altri modi» (can. 960).

La formulazione stessa del canone 960 sottolinea in modo espressivo la dottrina della Chiesa, nonché la *mens* del Legislatore ossia di san Giovanni Paolo II, in ordine alla necessità della celebrazione del sacramento della confessione nella modalità della confessione individuale, integra e previa all'assoluzione, di tutti e singoli i peccati gravi di cui si abbia coscienza, dopo un diligente esame.

A tutela della reale possibilità di accostamento a questa modalità sacramentale del perdono dei peccati, la Chiesa ha posto prima di tutto il sigillo sacramentale, che nessuna eccezione può subire (cf cann. 983 e 1388); ma allo stesso tempo la Chiesa ha posto il divieto di uso delle conoscenze provenienti dalla confessione (cf can. 984).

Per rendere ulteriormente credibili tali tutele, che rendono umanamente possibile la modalità sacramentale del perdono dei peccati tramite la confessione individuale e integra, l'ordinamento giuridico della Chiesa prevede altre norme più dettagliate, che contestualizzano tali tutele in ambiti di vita ecclesiale, che richiedono normative specifiche.

Si tratta delle comunità di istituti di vita consacrata, e in particolare delle comunità monastiche e religiose; delle comunità di società di vita apostolica; delle comunità seminaristiche di diocesi o comunque di Chiese particolari, di prelature personali, di istituti di vita consacrata o di società di vita apostolica; di comunità di formazione (postulandati, noviziati, juniorati) di istituti di vita consacrata; di collegi ecclesiastici.

Tutte queste comunità hanno in comune una serie di caratteristiche particolari, rilevanti in ordine al sacramento della confessione: il carattere riservato o chiuso degli ambienti e delle persone, ossia una certa limitazione istituzionale nei movimenti; l'obbligo giuridico che concerne le persone di accostarsi al sacramento della confessione con una certa periodicità<sup>1</sup>; una significativa e stretta relazione gerarchica, educativa e formativa tra le persone e i superiori, che hanno verso le persone loro sottoposte una peculiare responsabilità.

### Il primo criterio: la libertà

La libertà connota radicalmente l'accesso al sacramento della penitenza: la libertà del penitente intesa come facoltà assolutamente riconosciuta di scegliere la persona del confessore per ottenere per sé il perdono dei peccati.

Il canone 991 afferma esplicitamente questa libertà fondamentale del fedele: «È diritto di ogni fedele confessare i peccati al con-

<sup>1</sup> Oltre al precetto della confessione annuale, che grava su ogni fedele (cf can. 989), per diritto universale ai seminaristi (cf can. 246 § 4), ai chierici (cf can. 276 § 2, 5°) e ai membri di istituti religiosi (cf can. 630 § 2), secolari (cf can. 719 § 3) e di società di vita apostolica (cf can. 734), è fatto obbligo di accostarsi alla confessione «*frequenter*». Gli Autori non concordano sulla reale quantificazione temporale della frequenza (si va da una volta la settimana [cf can. 595 § 1, 3° CIC 1917] a una volta al mese o comunque secondo le indicazioni del proprio confessore [SACRA CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, istruzione *In ecclesiasticam futurorum*, 3 giugno 1979, 36b]) e neppure sulla precisa configurazione dell'obbligo. Nonostante questo è chiaro, soprattutto considerando il diritto particolare e il diritto proprio degli Istituti di vita consacrata, che un obbligo specifico concerne questi fedeli in ordine alla celebrazione del sacramento della confessione. Cf D.J. ANDRÉS, *La confesión frecuente de clérigos, consagrados y apostólicamente asociados*, in «*Commentarium pro religiosis et missionariis*» 83 (2002) 133-150.

fessore che preferisce, legittimamente approvato, anche di altro rito»<sup>2</sup>.

Il limite stabilito alla libertà del fedele, consistente nel fatto che la sua scelta debba cadere all'interno dei sacerdoti in possesso della facoltà di confessare, è anzitutto ovvia per il fatto che «la facoltà di confessare è richiesta nel ministro per la valida assoluzione dei peccati» (can. 966 § 1). Prevedere una libertà senza questo limite significherebbe danneggiare lo stesso fedele, poiché la celebrazione del sacramento è invalida se il ministro è sprovvisto della facoltà di assolvere.

Il suddetto limite è poi assolutamente ragionevole stante l'ampia normativa che nel Codice vigente caratterizza la concessione della medesima facoltà, condivisa da tutti i sacerdoti per tutta la Chiesa, con poche e determinate eccezioni<sup>3</sup>. La limitazione alla libertà è inoltre oltremodo esigua per altre tre ragioni.

In primo luogo si deve avvertire che in alcuni casi questo stesso limite cade. Si tratta anzitutto del pericolo di morte, in cui, anche in presenza o disponibilità di uno o più sacerdoti legittimamente forniti della facoltà di assolvere, il penitente può optare di ricevere l'assoluzione sacramentale da un altro sacerdote presente o disponibile, anche se sprovvisto della necessaria facoltà di assolvere (cf can. 976)<sup>4</sup>. Ma si tratta pure del caso in cui «una necessità lo esiga o una vera utilità spirituale lo consigli» e al fedele «sia fisicamente o moralmente impossibile accedere al ministro cattolico»: in queste circostanze al fedele è permesso ricevere il sacramento della

<sup>2</sup> «*Cuivis christifideli integrum est confessario legitime approbato etiam alius ritus, cui maluerit, peccata confiteri*» (can. 991; cf pure can. 719 § 3). Il canone, che si presenta identico al can. 905 del CIC 1917, sarebbe stato degno di essere accolto fra i canoni che recensiscono i diritti fondamentali dei fedeli (cf B. TESTACCI, *La figura del direttore spirituale nel seminario maggiore*, in «*Commentarium pro religiosis et missionariis*» 66 [1985] 62; T. RINCÓN-PÉREZ, *Libertad del seminarista para elegir el "moderator" de su vida espiritual*, in «*Ius canonicum*» 28 [1988] 479). Cf pure la recensione di N. Schöch della relazione di V. Papez su *I diritti del penitente nell'atto del sacramento della confessione*, in «*Antonianum*» 53 (1998) 623-624.

<sup>3</sup> Cf il cap. V del presente volume.

<sup>4</sup> Oltre ad essere sprovvisto della facoltà di assolvere, il sacerdote in parola potrebbe anche essere stato privato dello stato clericale (cf can. 292) o anche essere stato, nel caso, complice del penitente in peccato contro la castità: il pericolo di morte rende al penitente la libertà di scelta anche fra costoro. Si noti però che per sé non si tratta di vera eccezione, poiché il can. 976 fornisce *ipso iure* tutti i sacerdoti validamente consacrati della facoltà di assolvere fedeli che si trovano in pericolo di morte. Cf più compiutamente il cap. XVI del presente volume.

penitenza «da ministri non cattolici, nella cui Chiesa» vi è il valido sacramento della confessione (can. 844 § 2)<sup>5</sup>.

In secondo luogo si deve ricordare che, qualora di fatto il fedele non abbia la libertà di scegliere liberamente il proprio confessore, ma sia in un certo senso determinato a un (solo) confessore, si riconosce al fedele la causa scusante o nei confronti della confessione stessa, ossia ritenendolo dispensato dall'obbligo di confessarsi (cf can. 916)<sup>6</sup>, o, a determinate condizioni, nei confronti dell'integrità dell'accusa per l'assoluzione<sup>7</sup>.

In terzo luogo si deve rilevare che nella normativa attuale solo in un caso un sacerdote, provvisto di per sé della facoltà di assolvere, ne viene automaticamente privato, non potendo perciò assolvere validamente: si tratta del caso in cui il confessore preferito sia stato complice del penitente in peccato contro la castità (cf can. 977)<sup>8</sup>. È, in altre parole, questi l'unico sacerdote che il penitente non può scegliere per la sua confessione.

La libertà che concerne ogni fedele nella Chiesa è ribadita dal diritto per le categorie di fedeli di cui qui trattiamo. Ai seminaristi infatti è riconosciuto il pieno diritto di accedere al confessore che preferiscono, sia all'interno sia all'esterno del seminario (cf can. 240 § 1)<sup>9</sup>. Ai membri di istituti di vita consacrata «dev'essere riconosciuta la dovuta libertà per quanto riguarda il sacramento della

<sup>5</sup> Sarebbe interessante, ma esula dall'oggetto dello studio, approfondire questa normativa ecumenica, rapportandola alla normativa sulla facoltà di confessare, necessaria per la valida assoluzione.

<sup>6</sup> «Nel qual caso [= vi sia causa grave e manchi la opportunità di confessarsi] si ricordi che è tenuto [prima di celebrare o di ricevere l'Eucaristia] a porre un atto di contrizione perfetta, che include il proposito di confessarsi quanto prima» (can. 916). Sulla stessa linea la fonte tridentina del canone: can. 11 sessione XIII (DS 1611).

<sup>7</sup> Cf F.M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis De sacramentis*, II, Torino 1963, nn. 171-186, pp. 142-153.

<sup>8</sup> Cf su tutta la questione G.P. MONTINI, *La tutela penale del sacramento della penitenza. I delitti nella celebrazione del sacramento*, in AA.VV., *Le sanzioni nella Chiesa. XXIII Incontro di Studio, Abbazia di Maguzzano - Lonato (Brescia), 1-5 luglio 1996*, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Milano 1997, pp. 218-221.

<sup>9</sup> «[...] *integrum semper sit alumnis quemlibet confessarium sive in seminario sive extra illud adire*». Alcune traduzioni non sembrano rendere adeguatamente l'espressione «*integrum*», che indica un vero e proprio diritto in capo all'interessato. Così, per esempio, la traduzione italiana della UECI (1983): «abbiano sempre ampia possibilità di», pure perfezionata nella III edizione (1997): «abbiano sempre la libertà di».

penitenza» (can. 630 § 1)<sup>10</sup>. I membri di istituti secolari «si accostino liberamente al sacramento della penitenza» (can. 719).

### Il secondo criterio: l'ulteriore promozione della libertà

Nel caso dei fedeli di cui qui trattiamo, la già vastissima libertà riconosciuta a ogni fedele è specificatamente promossa e ulteriormente allargata. Tali ampliamenti della libertà in ordine al sacramento della confessione tengono conto delle due dimensioni tradizionali di questa libertà: esterna e interna.

#### *Promozione della libertà esterna*

La promozione di questa libertà avviene soprattutto attraverso la messa a disposizione degli interessati di un'adeguata gamma di scelta di confessori, sia quanto al numero sia quanto al tempo.

Il diritto canonico obbliga anzitutto i superiori a prevedere una pluralità di confessori ordinari: per i seminaristi (cf can. 240 § 1: «*praeter confessarios ordinarios*») senz'altro, ma pure per i membri di istituti di vita consacrata:

«I superiori provvedano con premura, a norma del diritto proprio, che i religiosi abbiano disponibilità di confessori idonei, dai quali possano confessarsi con frequenza» (can. 630 § 2).

«Nei monasteri di monache, nelle case di formazione e nelle comunità più numerose degli istituti laicali vi siano confessori ordinari [...] senza tuttavia obbligo di presentarsi» (can. 630 § 3).

In ciò i superiori sono equiparati a tutti coloro cui per ufficio è demandata la cura delle anime e devono condividere gli obblighi che questi ultimi hanno verso tutti i fedeli:

«[Essi] sono tenuti all'obbligo di provvedere che siano ascoltate le confessioni dei fedeli a loro affidati, che ragionevolmente lo chiedono, e che sia a loro data l'opportunità di accostarsi alla confessione individuale, stabiliti, per loro comodità, giorni e ore» (can. 986 § 1).

<sup>10</sup> Il testo del canone proviene direttamente da *Perfectae caritatis* [= PC], n. 14c: «*Ideoque [superiores] speciatim debitam eis libertatem reliquant quoad poenitentiae sacramentum [...]*».

Il diritto inoltre richiede talvolta che siano messi a disposizione delle categorie di fedeli di cui trattiamo anche dei confessori *straordinari*.

Per i seminaristi dev'essere previsto che vi siano «altri confessori che regolarmente vengano in seminario» (can. 240 § 1): si tratta di confessori che abitano e svolgono il loro ministero fuori dal seminario<sup>11</sup> e pertanto possono essere chiamati *straordinari*, pur svolgendo con regolarità il loro servizio.

Il diritto inoltre vieta ai superiori di ascoltare le confessioni dei loro sottoposti che risiedono negli ambienti e nelle strutture di cui trattiamo. Anche questo limite è funzionale alla maggiore libertà esterna dei fedeli qui in oggetto nei confronti del sacramento della confessione. Tale divieto infatti non è tanto rivolto ai fedeli (seminaristi, novizi ecc.): essi possono chiedere la confessione a un loro superiore. Il divieto di cui trattiamo per il fedele è solamente un monito o una messa in guardia dai pericoli in cui può andare a cacciare se stesso, il confessore o altri, preferendo quel tipo di confessori.

Il divieto in realtà è rivolto, e con efficacia giuridica, ai superiori: sono loro che non possono prestarsi al ministero del sacramento della confessione nei confronti dei loro sottoposti.

Nel caso di membri di istituti di vita consacrata il divieto è espresso in termini molto generali: «I superiori non ascoltino le confessioni dei propri sudditi [...]» (can. 630 § 4).

Nel caso di seminaristi, novizi e comunque collegiali, il prescritto codiciale è più elaborato: «Il maestro dei novizi e il suo aiutante, il rettore del seminario o di un altro istituto di educazione, non ascoltino le confessioni sacramentali dei propri alunni, che dimorano nella stessa casa [...]» (can. 985).

Ancorché le disposizioni riferite abbiano forza di divieto<sup>12</sup>, devono essere intese in senso largo, anzi probabilmente devono esse-

<sup>11</sup> La locuzione «*accedant*» fa intuire che deve trattarsi di confessori che non abitano in seminario e che non svolgono in seminario ministero alcuno: il diritto particolare dovrebbe esplicitare questa caratteristica che amplia la libertà di accesso al sacramento della penitenza per i seminaristi.

<sup>12</sup> Il canone 18 prescrive l'interpretazione stretta per «le leggi che [...] restringono il libero esercizio dei diritti». Nel nostro caso però non si deve dimenticare che la restrizione del libero diritto di alcuni confessori a celebrare il sacramento della confessione è direttamente funzionale al libero esercizio della celebrazione del medesimo sacramento da parte dei fedeli interessati.

re interpretate in senso estensivo, ampliando così il divieto espresso e, indirettamente, la libertà dei fedeli interessati. Le ragioni di questa scelta interpretativa sono convincenti. Le principali sono le seguenti:

– il divieto in parola è posto a tutela del prescritto del canone 984, secondo cui non solo è proibito l'uso delle conoscenze provenienti dalla confessione, ma «chi è costituito in autorità [...] non può avvalersene in alcun modo per il governo esterno» (can. 984 § 2). La retta interpretazione di questo prescritto<sup>13</sup> dovrebbe convincere dell'applicabilità del divieto di ascoltare le confessioni a tutti coloro che sono costituiti in autorità con vincolo gerarchico stretto nei confronti dei fedeli sottoposti. Si potrebbe pensare al vescovo diocesano, al vicario generale e ai vicari episcopali nei confronti di chierici incardinati nella diocesi, di seminaristi dei loro seminari e di laici che svolgono stabilmente un ministero rilevante nella diocesi. Si potrebbe pensare a tutti quei sacerdoti che, per la loro posizione attuale, si può prudentemente supporre che assumeranno incarichi di responsabilità gerarchica;

– all'ufficio di rettore di un seminario o di un istituto di educazione sono assolutamente equiparabili gli uffici di vicerettore, prefetto, animatore, preside e insegnante;

– il diritto particolare e proprio, che è chiamato ad applicare il diritto universale, nelle sue ragioni, alle circostanze locali, potrebbe estendere il divieto di cui in parola;

– la limitazione in ordine agli «alunni che dimorano nella stessa casa» dev'essere interpretata solo in riferimento agli istituti di educazione, con esclusione di seminari e noviziati<sup>14</sup>, e anche in relazione agli istituti di educazione solo nel caso in cui la mancata dimora

<sup>13</sup> Cf, al riguardo il cap. IX del presente volume.

<sup>14</sup> Oltre al fatto che il testo nella sua letteralità permette siffatta limitazione, si deve considerare da un lato che per seminaristi e novizi v'è senz'altro l'obbligo di residenza rispettivamente in seminario e nella casa di noviziato, dall'altro che la *ratio legis*, nel loro caso, non è tanto l'abitazione sotto lo stesso tetto, quanto lo stretto legame gerarchico e il pericolo oggettivo di usare delle conoscenze acquisite nella confessione per il governo, che comprende la decisione dell'accesso rispettivamente agli ordini e alla professione. L'esclusione di una siffatta ragionevole limitazione potrebbe portare a concludere che, per esempio, il rettore del seminario possa confessare i seminaristi durante il periodo delle vacanze estive, in cui i seminaristi non dimorano nella medesima casa.

sia stabile e significhi concretamente l'allentamento del vincolo di subordinazione.

Il divieto di cui in parola attiene alla liceità della celebrazione del sacramento della confessione e impedisce che i superiori indicati possano proporsi, esibirsi o chiamarsi confessori nelle e per le loro comunità. In concreto viola il prescritto dei canoni citati la prassi secondo la quale un superiore abbia un confessionale con scritto il proprio nome nella chiesa o oratorio della casa o comunità propria; un superiore si ponga in confessionale nella chiesa o oratorio della casa o comunità propria; un superiore sia indicato (a voce o per iscritto) fra coloro che sono disponibili per le confessioni durante ritiri, esercizi o incontri spirituali nelle case o comunità proprie.

Il divieto può essere superato attraverso la richiesta spontanea («sponte»: can. 985; «sponte sua»: can. 630 § 4) della confessione rivolta al superiore da parte del fedele interessato<sup>15</sup>. L'eccezione potrebbe suscitare qualche perplessità, poiché potrebbe far pensare che esista un'alternativa, che cioè a volte nel diritto della Chiesa sia prevista o prevedibile la confessione di un fedele senza la sua spontanea richiesta: è ovvio che sempre il fedele che si confessa lo fa chiedendolo spontaneamente al confessore. Per interpretare razionalmente l'eccezione è pertanto necessario attribuire a *sponte* un significato pregnante: deve cioè trattarsi di una spontaneità assoluta, non preceduta da alcuna sollecitazione, invito, proposta, cenno, insinuazione o anche solo contesto oggettivo che possa influire

<sup>15</sup> In relazione al maestro dei novizi e al suo aiutante, al rettore del seminario e di altri istituti di educazione, il can. 985 richiede che, oltre alla spontaneità, la domanda della confessione per essere esaudita sia rivolta «*in casibus particularibus*». Non sembra che questa locuzione limiti le eccezioni al divieto solo per domande singole, ossia rivolte ad una singola celebrazione del sacramento della penitenza. Questa limitazione era presente nel testo del CIC 1917 che, per il nostro caso, vietava le confessioni «*nisi alumni ex gravi et urgenti causa in casibus particularibus sponte id petant*» (can. 891; in corsivo le espressioni omesse nel nuovo Codice). In quel Codice ben difficilmente ci si poteva prefigurare una causa grave e urgente che persuadeva ad assumere come confessore abituale il maestro dei novizi o il rettore del seminario. Nel Codice vigente la caduta del riferimento alla causa grave e urgente permette che la richiesta del novizio, del seminarista o dell'alunno riguardi anche la confessione abituale. Un'analoga variazione si ebbe con l'omissione della locuzione «*at sine gravi causa id per modum habitus ne agant*» dal can. 518 § 2 del CIC 1917 nel nuovo can. 630 § 4. In realtà, nonostante queste variazioni letterali, il superiore che vorrà accedere all'assolutamente spontanea richiesta del fedele dovrà attentamente valutare le ragioni che depongono per il superamento del divieto posto dal Codice, tenendo anche conto della richiesta medesima, se cioè si tratta di una confessione singola o abituale.

sulla richiesta medesima. Il can. 518 § 3 del Codice precedente esprimeva testualmente questo medesimo significato:

«I superiori pongano attenzione che o direttamente o tramite altri nessun suddito sia indotto a confessare da loro i suoi peccati, attraverso violenza, timore, importune insistenze o in altra maniera».

### *Promozione della libertà interna*

La promozione della libertà interna avviene tramite la sicurezza di fatto e di diritto fornita al fedele che quanto avrà confessato non sarà oggetto di giudizio al di fuori del sacramento della confessione stessa. A ciò depone prima di tutto il divieto di adoperare le conoscenze acquisite in confessione (cf can. 984), cui si è già accennato. Ulteriori garanzie provengono nei casi che sono qui affrontati da normative speciali.

Nell'ambito del seminario «nelle decisioni riguardanti l'ammissione degli alunni agli ordini o la loro dimissione dal seminario, non può essere richiesto il parere [...] dei confessori» (can. 240 § 2)<sup>16</sup>.

Lo stesso si deve dire per quanto attiene all'ammissione al noviziato, alla professione temporanea e perpetua.

### **Il terzo criterio: i necessari limiti della libertà**

La libertà di cui godono i fedeli in relazione alla scelta del confessore non può essere assoluta<sup>17</sup>. Conosce dei limiti non solo tipici

<sup>16</sup> Anche nelle recenti lettere circolari sugli scrutini per gli ordini sacri non è mai menzionato il parere del confessore. Solo in un caso si pone l'accento sulla «*Recepción regular del sacramento de la Penitencia*» (CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, *Carta circular sobre los escrutinios acerca de la idoneidad de los candidatos*, 10 novembre 1997 [prot. 589/97], Adnexo V, 8, in «Notitiae» 33 [1997] 505). Ciò avviene nella traccia a disposizione per valutare i molteplici aspetti di cui tener conto nel giudizio sul candidato agli ordini sacri. Anche questo caso dev'essere affrontato come quello concernente la verifica dell'avvenuta direzione spirituale (cf *ibid.*, Adnexo V, 12, p. 506): cf G.P. MONTINI, *L'Ordine sacro*, in AA.Vv., *La funzione di santificare della Chiesa. XX Incontro di Studio Passo della Mendola-Trento, 5-9 luglio 1993*, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Milano 1995, pp. 158-159.

<sup>17</sup> Non rientra nel nostro interesse ripercorrere qui le tappe che portarono dall'obbligo di ogni fedele, e perciò pure dei religiosi, di confessarsi dal proprio sacerdote, nel caso, dal proprio superiore (cf cap. 21 del concilio Lateranense IV [DS 812]), fino al decreto *Perfectae caritatis* del concilio Vaticano II, che riconosce ad ogni religioso la dovuta libertà in merito all'accesso al sacramento della penitenza (cf PC 14c; per l'attuazione cf CONGREGATIO PRO RELIGIOSIS ET INSTI-

di ogni libertà umana, ma anche definiti dal diritto<sup>18</sup>. Nel Codice vigente si tratta soprattutto di due serie di limiti.

La prima è espressa attraverso la locuzione «*salva disciplina*»<sup>19</sup>. La libertà di scelta del confessore è riconosciuta all'interno dell'ordinamento disciplinare della casa o comunità cui si partecipa. È ovvio infatti, per fare un esempio dotato di ogni chiarezza, che non potrà essere riconosciuta a una monaca di clausura la libertà di accedere regolarmente al proprio confessore che, situato a chilometri di distanza dal monastero, non possa egli stesso recarsi al monastero per ragioni di salute. L'obbligo disciplinare della clausura le impedisce un accesso indiscriminato al di fuori del monastero.

Allo stesso modo a un seminarista che chieda di poter accedere ogni settimana al suo confessore, che risiede fuori dal seminario e può riceverlo per la confessione esclusivamente nelle ore mattutine, dedicate alle lezioni scolastiche, si potrà opporre un rifiuto, senza che questo leda la libertà inerente al sacramento della confessione.

Si deve però qui accennare a due abusi che potrebbero verificarsi nella attuazione di questa prima serie di limiti. L'ordinamento disciplinare anzitutto non può debordare dai suoi limiti, che sono appunto quelli di fornire un andamento esteriore comune alla comunità, senza entrare nella determinazione di diritti e doveri, che concernono ben altri tipi di documenti giuridici. Non potrebbe, per esempio, un ordinamento disciplinare determinare che i confessori debbano avere più di una certa età o appartenere

TUTIS SAECULARIBUS, *Decretum Dum canonicarum*, 8 dicembre 1970). Per la storia cf M. BABULA, *Il confessore dei religiosi*, in «*Commentarium pro religiosis et missionariis*» 70 (1989) 3-38; F. CUBELLI, *Confessione. Il diritto dal secolo XVI a oggi*, in *Dizionario degli Istituti di Perfezione*, II, Roma 1975, coll. 1436-1439. Cf pure C. SOLER, *El "sacerdos proprius" y la libertad en la elección de confessor*, in AA.VV., *Estudios sobre el Doctor Navarro en el IV centenario de la muerte de Martin de Azpilcueta*, Pamplona 1988, pp. 253-264.

<sup>18</sup> «La libertà richiesta dalla dignità della persona umana come tale non esclude ogni ordinamento (qualora questo sia giustificato dal bene stesso della persona), specialmente in uno stato liberamente abbracciato in cui si assumono particolari impegni di fronte a Dio, alla Chiesa e alla comunità dei fratelli» (E. GAMBARI, *Il decreto della S. Congregazione per i Religiosi sull'uso del Sacramento della penitenza [...]*, in «*Consacrazione e servizio*» 20 [1971] 230).

<sup>19</sup> Cf can. 240 § 1: «*salva quidem seminarii disciplina*»; can. 630 § 1: «*salva tamen instituti disciplina*».

a un certo ordine religioso. L'ordinamento disciplinare è chiamato a regolare le uscite di una religiosa di vita attiva o a vietare in determinati giorni o orari di ricevere persone (anche ecclesiastici) in seminario.

Il secondo abuso possibile è qualora la disciplina di un istituto non riconosca al ricevere o far visita al proprio confessore uno statuto speciale, ma equipari *in toto* tale gesto fondamentale di libertà a quelli esteriormente analoghi, che il fedele interessato compia. La libertà infatti nel caso specifico dell'accesso alla confessione tende a espandersi il più possibile.

La seconda limitazione attiene alla proposta di confessori effettuata da parte dell'autorità competente. La normativa del Codice precedente conosceva, per esempio, ben cinque categorie diverse di confessori per le monache. Si conosceva un confessore

– *ordinario*: deputato «ad ascoltare le confessioni di tutta intera la comunità religiosa» (can. 520 § 1);

– *straordinario*: deputato «ad andare per almeno quattro volte l'anno nella casa religiosa e al quale ogni religiosa dovrà presentarsi, almeno per riceverne una benedizione» (can. 521 § 1);

– *speciale*: richiesto da una singola religiosa «per la pace del suo animo e per un più spedito progresso nella vita spirituale e concesso facilmente dall'Ordinario», cui spetterà comunque la vigilanza (can. 520 § 2);

– *supplementare*: più di uno, sono designati dall'ordinario del luogo per una comunità religiosa, «in modo che le singole religiose vi potessero accedere facilmente in casi particolari» (can. 521 § 2);

– *occasionale*: approvato dall'ordinario del luogo per le confessioni delle donne, è il confessore cui una religiosa si rivolga «per la tranquillità della sua coscienza, per una confessione in qualsiasi chiesa o oratorio, anche semipubblico» (can. 522) oppure «a causa di una grave infermità, benché senza pericolo di morte» (can. 523).

«Venuta a cessare la legislazione precedente molto rigida circa la confessione o i confessori delle religiose, urge ancora più in questo campo l'azione diligente e prudente delle superiori in modo che quei vantaggi che si volevano conseguire mediante norme giuridiche rigi-

de si ottengano con una retta formazione delle religiose e un'azione prudente delle superiore»<sup>20</sup>.

Tutto questo convince a una esegesi attenta delle poche disposizioni che il Codice vigente mantiene in ordine alla proposta di confessori qualificati.

In due casi si parla esplicitamente di *confessori ordinari* e si prevedono come obbligatori. Sono destinati all'intera comunità, anche se per i singoli fedeli non vi può essere obbligo alcuno di accedervi<sup>21</sup>.

È il caso anzitutto dei seminari (can. 240 § 1), ancorché non se ne specifichino le caratteristiche e le responsabilità. Pare trattarsi di confessori proposti e sempre disponibili all'interno del seminario, nominati dal vescovo diocesano.

È poi il caso dei monasteri di monache, delle case di formazione di istituti di vita consacrata e delle comunità laicali più numerose di vita consacrata (can. 630 § 3): i confessori ordinari devono avere la designazione dell'ordinario del luogo, che avrà sentito prima la comunità interessata<sup>22</sup>.

Ancorché il canone 630 § 2 sembri impedire di definirli tecnicamente *confessori ordinari*<sup>23</sup>, potrebbero utilmente e pedagogicamente essere così denominati «i confessori idonei, che i superiori, a norma del diritto, devono essere solleciti che siano a disposizione dei membri di istituti di vita consacrata, perché vi accedano frequentemente per le confessioni» (can. 630 § 2). Proprio il diritto a volte aiuta e assiste in questo. Ma se anche così non fosse, la prudenza dei superiori dovrebbe supplire. Il prescritto del canone non solo impone la sollecitudine dei superiori nel procurare confessori

<sup>20</sup> E. GAMBARI, *Il superiore e la vita spirituale dei religiosi secondo il nuovo Codice*, in «Commentarium pro religiosis et missionariis» 68 (1988) 19-20.

<sup>21</sup> La indicazione espressa nel can. 630 § 3 («*nulla tamen facta obligatione ad illos accedendi*») si deve ormai ritenere una clausola universale, valida per qualsiasi confessore ordinario.

<sup>22</sup> «[...] *confessarii ordinarii ab Ordinario loci probati, collatis consiliis cum communitate*» (can. 630 § 3). Non è bene tradurre «*probati*» con «*approvati*», perché spesso questo termine designa il sacerdote provvisto della facoltà di confessare (cf can. 976), mentre il canone 630 § 3 intende riferirsi piuttosto alla scelta dell'ordinario del luogo di un confessore idoneo per una comunità.

<sup>23</sup> «Questi sacerdoti non vengono sotto il nome di confessori ordinari» (E. GAMBARI, *Il superiore e la vita spirituale...*, cit., p. 19). Se forse è opportuno uno stacco anche terminologico dalla normativa precedente, è però vero che il prescritto codiciale non impedisce la denominazione, che riprende il senso dell'istituto precedente.

disponibili per la comunità, ma pure impone una attenta considerazione della loro idoneità. Solo una superficialità imperdonabile potrebbe misconoscere i grandi vantaggi personali e comunitari che derivano dalla proposta di confessori capaci e preparati nella vita consacrata<sup>24</sup>. Se ne avvantaggerebbe l'unità nella guida spirituale, l'incentivo per una pratica frequente e cadenzata della confessione, e il cammino di perfezione insito nella consacrazione attraverso i consigli evangelici.

### Confessione e direzione spirituale

Il tema della direzione spirituale esula dall'oggetto della trattazione. Anche la complessità dell'argomento scoraggia dall'affrontarlo in modo approssimativo<sup>25</sup>.

Esiste però indubitabilmente un rapporto, fecondo di frutti, che non può essere tralasciato, tra confessore e direttore spirituale. E ciò per più ragioni.

Anzitutto per il fatto che la confessione contiene spesso in sé un inizio di direzione spirituale; come pure la direzione spirituale fiorisce spesso nella confessione dei propri peccati e nell'assoluzione.

Inoltre perché nelle istituzioni di cui trattiamo (seminari, noviziati, collegi) spesso vi è posto (anzi, a volte, vi dev'essere posto) per una specifica figura di direttore spirituale. E pertanto si pone necessariamente il problema del rapporto fra questa figura educativa peculiarissima e il confessore o i confessori.

Se consideriamo il caso che nel Codice di diritto canonico appare più approfondito<sup>26</sup>, cioè il seminario diocesano, appare im-

<sup>24</sup> Fra le qualità del confessore di religiosi vi dovrà essere senz'altro il «conoscere bene non solo le costituzioni e il diritto proprio dell'istituto in cui confessa, ma anche le usanze particolari, i privilegi, ecc.» (M. BABULA, *Il confessore...*, cit., p. 32; cf pure E. GAMBARI, *Il superiore e la vita spirituale...*, cit., p. 38).

<sup>25</sup> Cf B. TESTACCI, *La figura del direttore spirituale...*, cit.; F. COCCOPALMERIO, *La formazione al ministero ordinato*, in «La Scuola Cattolica» 112 (1984) 239-244; ID., *La formazione al ministero ordinato*, in QDE 3 (1990) 12-14; G. MCKAY, *Spiritual Direction in the Diocesan Seminary: An Interpretation of the Canonical Norms*, in «Studia canonica» 26 (1992) 401-413.

<sup>26</sup> Per la interessante situazione giuridica nei seminari (o istituti di formazione agli ordini sacri) degli istituti di vita consacrata cf B. TESTACCI, *La figura del direttore spirituale...*, cit., pp. 71-81. Il percorso compiuto dall'Autore conduce a delineare la figura del *praefectus* o *magister spiritus* (cf can. 588 § 1 del CIC 1917) in una forma non molto diversa da quella del *director spiritus* del seminario diocesano, salvo sempre il diritto proprio di ciascun istituto.

mediatamente la distinzione e l'analogia fra confessore e direttore spirituale.

### *La distinzione*

La menzione distinta del *director spiritus* e dei confessori nel can. 240 § 2 depone chiaramente e inequivocabilmente per la distinzione delle due funzioni<sup>27</sup>. Ma lo stesso principio enunciato nel can. 240 § 1, comprendente il sacrosanto diritto dei seminaristi di rivolgersi a qualsiasi confessore «sia all'interno del seminario che all'esterno», già da solo permetterebbe di trarre la medesima conclusione a favore della distinzione delle due funzioni.

Anche il can. 246 § 4, pur nella difficoltà di individuare la figura del *moderator vitae spiritualis*<sup>28</sup>, sembra poter gettare luce sul rapporto fra *director spiritus* e confessore. Del *moderator vitae spiritualis* infatti il can. 246 § 4 afferma che è raccomandato, non obbligatorio; è scelto liberamente dal seminarista; a lui il seminarista apre con fiducia la propria coscienza. Pare proprio di poter dire che il *moderator vitae spiritualis* corrisponda contemporaneamente alle caratteristiche del confessore e del *director spiritus* e sia chiamato a svolgere entrambe le funzioni<sup>29</sup>.

Questa conclusione permette di affermare che il *director spiritus* di principio e convenientemente può fungere anche da confessore per il seminarista. Il ministero di *director spiritus* si prolunga del tutto naturalmente nel ministero del confessore.

Ma non necessariamente questo può e deve avvenire<sup>30</sup>. La scelta infatti del *director spiritus*, ancorché passibile di alcuni spazi di

<sup>27</sup> Non si comprende donde Coccopalmerio derivi la figura dei confessori, come di «coloro i quali, "ad modum actus" cioè una volta o qualche volta, ma non stabilmente, assolvono quegli alunni che si rivolgono al loro ministero» (F. COCCOPALMERIO, *La formazione al ministero ordinato*, cit., 239). Nulla impedisce nel testo e nel contesto del Codice il ministero stabile dei confessori verso i seminaristi.

<sup>28</sup> La traduzione del Codice deve almeno rendere conto della diversa terminologia latina. Mentre la prima traduzione italiana a cura della UECI (1983) traduceva sempre «direttore spirituale», la terza edizione (del 1997) distingue fra «direttore spirituale» e «guida spirituale».

<sup>29</sup> «La funzione del moderatore della vita spirituale è quella della direzione della coscienza dell'alunno e di ascoltare le confessioni» (G. GHIRLANDA, *La formazione al ministero presbiterale secondo il Nuovo Codice di Diritto Canonico*, in «Rassegna di teologia» 28 [1987] 137).

<sup>30</sup> «Spiritual formation does not require – as such – manifestation of conscience or the exercise of the sacramental forum of penance» (G. MCKAY, *Spiritual Direction...*, cit., p. 409).

libertà concessi al seminarista, non è lasciata del tutto a lui (cf can. 239 § 2). Pertanto può accadere che non corrisponda a quello spazio molto più largo previsto per la scelta del confessore, e, in questo caso, il seminarista può legittimamente astenersi dalla confessione con il *director spiritus* e confessarsi abitualmente, regolarmente e sempre da un altro confessore o da altri confessori. È questa una scelta legittima del seminarista, per la quale non può avere recriminazioni né dal *director spiritus*, che non deve certificare della sua frequenza alla confessione, né dai superiori<sup>31</sup>, che dovranno poi emettere un giudizio per l'ammissione agli ordini sacri.

### L'analogia

La logica e naturale fioritura della direzione spirituale nel sacramento della confessione rivela una sorta di connaturalità fra *director spiritus* (e, *a fortiori*, per il *moderator vitae spiritualis*) e confessore. Tale analogia si nota soprattutto nella libertà e riservatezza che connotano entrambi i ministeri.

Come infatti nulla può essere chiesto al confessore per quanto attiene al giudizio di idoneità del seminarista all'ammissione agli ordini sacri, lo stesso vale per il *director spiritus* (e, *a fortiori*, per il *moderator vitae spiritualis*)<sup>32</sup>.

<sup>31</sup> È interessante quanto prescriveva in contesto analogo il can. 1361 § 2 del CIC 1917: «*Si ii confessarii extra seminarium degant, et alumnus aliquem eorum acciri postulet, illum rector arcessat, nullo modo petitionis rationem inquirens neque se aegre id ferre demonstrans*».

<sup>32</sup> Al divieto di consultare i confessori per decidere dell'ammissione agli ordini sacri o dell'espulsione dal seminario (cf can. 1361 § 3 del CIC 1917), il nuovo Codice ha aggiunto, al can. 240 § 2, anche il divieto di consultare il *director spiritus*.

Non pare condivisibile, sotto il profilo della libertà (interna) e della riservatezza, l'ipotesi avanzata prima da alcuni Autori, secondo i quali al *director spiritus* competerebbe di «*dire agli alunni il proprio parere autorevole sulla loro idoneità agli ordini e quindi il dire da parte degli alunni ai loro superiori di foro esterno il giudizio espresso*» (F. COCCOPALMERIO, *La formazione al ministero...*, cit., 240 nota 66; i corsivi sono dell'A.) dal medesimo *director spiritus*, e poi accolta in alcuni testi anche normativi, quali CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Decreto generale circa l'ammissione in seminario di candidati provenienti da altri seminari o famiglie religiose*, 27 marzo 1999, art. 1.1, 2° cpv., in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana* 33 (1999) 79 e ID., *La formazione dei presbiteri nella Chiesa italiana. Orientamenti e norme per i seminari (terza edizione)*, 15 novembre 2006, art. 70, *ibid.*, 40 (2006) 348. La ragione che non permette di condividere un simile parere e di sollevare un probabile dubbio di legittimità è la seguente: «La vera posta in gioco però che permette di dubitare positivamente della legittimità della norma consiste nella sua contraddittorietà rispetto alla configurazione giuridica e alla natura della direzione spirituale, che è nata per essere una relazione spirituale, la cui profondità e libertà sono tutelate attraverso l'assoluto sganciamen-

## Conclusione

La normativa canonica vigente ha ribadito (e, per molti aspetti, riconquistato e approfondito) la distinzione dei fori (interno ed esterno) nel percorso educativo generale e specifico, per gli ordini sacri e per la consacrazione attraverso l'assunzione dei consigli evangelici. È un atto di fiducia nella libertà degli uomini; è un atto di umiltà di chi ha la responsabilità nella Chiesa verso il mistero di cui ogni persona è depositaria per la sua origine e il suo fine; è, probabilmente, ancor più un atteggiamento che accorda la premienza all'ambito educativo e pedagogico, come capacità di crescere e far crescere nella libertà<sup>33</sup>. Ogni scorciatoia che nella formazione intenda superare la distinzione del foro interno da quello esterno, toglierà fiato per cammini che devono avere una lunga percorrenza.

to dal foro esterno, concernente il governo e la disciplina ecclesiali» (G.P. MONTINI, *L'ammissione al seminario di candidati usciti o dimessi da seminari o istituti di vita consacrata*, in QDE 14 [2001] 301-302). Di quale libertà, infatti, godrebbe il seminarista nella direzione spirituale se sapesse incombergli l'obbligo di comunicare *ad extra* il giudizio maturato dal *director spiritus* in base alla propria manifestazione della coscienza? Senza contare che, se il *director spiritus* è pure confessore, delle due l'una: o il suo parere sull'idoneità dovrà essere formulato senza tener conto delle conoscenze acquisite in confessione (con almeno il pericolo di non essere completo) oppure si impone al seminarista di rivelare un giudizio formulato con conoscenze acquisite in confessione.

<sup>33</sup> Cf V. MARCOZZI, *Autorità e interiorità nell'esame all'ammissione al sacerdozio*, in QDE 3 (1990) 42-52.